



## Lavoro autonomo occasionale accessorio (Voucher) - Nuova modalità di comunicazione

### In sintesi:

Il decreto legislativo n.185/2016 prevede che imprenditori e professionisti, i quali intendono assumere persone con la forma contrattuale del lavoro autonomo occasionale accessorio (Voucher), devono comunicarlo all'ispettorato del lavoro almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa.

L'ispettorato del lavoro con circolare del 20.10.2016 ha chiarito le modalità di comunicazione:

<p><b><u>Nel dettaglio:</u></b></p> <p><b>Nuovo adempimento dal 24.10.2016</b></p>	<p>A partire da <b>lunedì 24.10.2016</b> deve essere effettuata una comunicazione all'ispettorato del lavoro, <b><u>almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, indicando giorno ed orario di lavoro.</u></b> Questa comunicazione si affianca alla comunicazione già esistente da effettuare tramite il sito Inps (da effettuarsi anche in futuro).</p> <p>La comunicazione deve essere effettuata tramite E-Mail al seguente indirizzo:</p> <p style="text-align: center;"><b><a href="mailto:voucher@provinz.bz.it">voucher@provinz.bz.it</a></b></p>
<p><b>Forma della comunicazione</b></p>	<p>Le indicazioni devono essere inserite solamente <b>nell'oggetto</b> della E-Mail, lasciando quindi in bianco il corpo della E-Mail.</p> <p>Le indicazioni sono da inserire <b>nell'oggetto</b> con questa sequenza:</p> <p>Codice fiscale datore di lavoro; Codice fiscale prestatore di lavoro; Luogo di prestazione (solo comune) Giorno di prestazione (GG.MM.AAAA) Inizio della prestazione lavorativa (hh:mm) Fine della prestazione lavorativa (hh:mm).</p> <p>Esempio: LKJSRT68A20I789D; KLLSTT70A13I589D; Appiano; 10.11.2016; 09:00; 18:00:</p>



<b>Cosa deve essere osservato</b>	<p>Sono da osservare specialmente i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le indicazioni devono essere comunicate solamente <b>nell'oggetto</b> e con la sequenza esatta di cui sopra;</li><li>• <b>Per ogni prestazione di lavoro (quindi per ogni singolo giorno) e per ogni singola persona</b> deve essere inviata <b>una sola E-Mail</b>. Nel caso di prestazione lavorativa sia di mattina che di pomeriggio sono necessarie <b>2 E-Mail separate</b>;</li><li>• <b>Non sono possibili comunicazioni per più giorni consecutivi</b>;</li><li>• Le ore comunicate devono per forza combaciare con l'importo retribuito; l'Inps prende come riferimento 10€ lorde l'ora;</li><li>• In teoria sarebbe possibile effettuare una sola comunicazione con inizio la prima ora della mattina e con fine l'ultima ora della sera. In questo caso però si deve verificare che l'importo retribuito effettivamente combaci con le ore lavorate. Questo modo di procedere va bene se la retribuzione oraria supera l'importo di 10€ lordi;</li><li>• Devono altresì essere comunicate tramite E-Mail eventuali variazioni di orario e sempre entro i 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa.</li></ul>
<b>Sanzioni</b>	La mancata comunicazione comporta una <b>sanzione amministrativa compresa tra 400,00€ e 2.400,00 €</b> .
<b>Chi effettua la comunicazione</b>	<b><u>Attenzione: La nuova comunicazione all'ispettorato del lavoro deve essere effettuata dalla ditta stessa.</u></b>
<b>Esonarto dalla nuova comunicazione</b>	Tale nuova comunicazione <b>non riguarda</b> le associazioni senza fine di lucro, il comparto pubblico nonché i privati cittadini, che si avvalgono di colf/badanti per il lavoro in casa.

Per ulteriori chiarimenti restiamo a disposizione.

Cordiali saluti  
dott. Günther Sachsalber / dott. Philip Girardi / dott.ssa. Judith Huber

Bolzano/Brunico, ottobre 2016